

# **REGOLAMENTO**

# NORME PER L'ACCESSO E L'USO DELLO SKATE PARK COMUNALE DI BUDRIO.

2007

### NORME PER L'ACCESSO E L'USO DELLO SKATE PARK COMUNALE DI BUDRIO.

#### Art.1) - Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento disciplina l'accesso e l'uso dello skate park del Comune di Budrio, al fine di tutelare il decoro degli spazi e la più ampia fruizione da parte di tutti.

## Art. 2) - Impianto sportivo

Lo skate park comunale di Budrio, posto nel Parco Giovanni XXIII, nelle adiacenze della Piscina Comunale (lato nord), è aperto tutti i giorni.

#### Art. 3) - Utilizzo dell'impianto

L'uso dell'impianto è finalizzato all'apprendimento e alla pratica dello skateboard e dei pattini in linea; non è consentito in alcun modo l'uso della pista per altre discipline (bmx, bmt, monopattini, e attrezzi di vario genere, non idonei allo svolgimento dell'attività);

# Art. 4) - Gestione dell'impianto

Il gestore dell'impianto vigilerà sul buon funzionamento dell'impianto stesso, sul suo corretto utilizzo da parte dei frequentatori, nonché sul rispetto del presente regolamento.

#### Art. 5) - Orari di utilizzo

Gli orari di apertura saranno stabiliti dal Gestore in accordo con il Comune, in relazione al periodo dell'anno di riferimento, di norma:

- periodo invernale

1 novembre - 31 marzo

- periodo estivo

1 aprile - 31 ottobre

Gli orari saranno esposti in apposita bacheca e potranno in via eccezionale subire variazioni legate a esigenze organizzative del gestore.

#### Art. 6) - Criteri per l'utilizzo

- 1. Non è consentito accedere all'impianto quando è chiuso.
- 2. Non è consentita, per ragioni di sicurezza, la presenza di pubblico nell'impianto.
- 3. Per effettuare manifestazioni il gestore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie.
- 4. E' consigliato, da parte dei frequentatori, per l'utilizzo dell'impianto, dotarsi di:
  - abbigliamento appropriato;
  - casco di protezione omologato;
  - protezione agli arti, in particolar modo per l'attività di avviamento e per i minori.

Il gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla idoneità e compatibilità dell'attrezzatura utilizzata dai fruitori della pista di skateboard.

Il gestore non è responsabile di danni fisici agli skaters derivanti dal non utilizzo del casco e dell'abbigliamento appropriato.

### Art. 7) - Sanzioni

Le violazioni delle norme indicate nel presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le modalità previste dalla legge n. 689 del 24/01/1981 e successive modificazioni, senza pregiudizio di eventuali danni causati e dell'eventuale sanzione penale nel caso che il fatto costituisca reato.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento applicando ai trasgressori le sanzioni di legge.

# Art. 8) - Disposizioni finali

Le norme del presente regolamento dovranno essere esposte in modo tale che tutti coloro i quali utilizzano l'impianto ne prendano visione.